



Comune di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 14/01/2026

Direzione 2 - Lavori Pubblici - LL.PP. - SUAP - Manutenzioni - Ambiente - Randagismo

DIRIGENTE Tomasella Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Dott.ssa Linda Leonardi

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CALTANISSETTA E AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA PER AZIONI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE RIFUGIO, ATTIVITA' DI IGIENE URBANA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE.

L'anno 2026, il giorno Quattordici, del mese di Gennaio, alle ore 11:50 e ss., nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Walter Calogero Tesauo.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
TESAUO WALTER CALOGERO	SINDACO	X	
LO MUTO VINCENZO MARIA	Assessore	X	
PASQUALINO ERMANNO MARIA ANTONIO	Assessore		X
OLIVO BENIAMINO PIER PAOLO	Assessore		X
CANDURA GIOVANNA	Assessore	X	
FALCONE MATILDE DANIELA LOREDANA	Assessore	X	
DELPOPOLO CARCIPOLO GUIDO	Assessore	X	
ADORNETTO CALOGERO	Assessore	X	
PETRANTONI SALVATORE	Assessore	X	
MIRISOLA MARCELLO FABRIZIO	Assessore		X

TOTALE 7 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Presidente riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta di deliberazione n. 5 del 14/01/2026 predisposta dalla Direzione 2 - Lavori Pubblici - LL.PP. - SUAP - Manutenzioni - Ambiente - Randagismo, che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. n. 48/91 di recepimento della Legge n. 142/90, ed art. 12 della L.R. n. 30/2000 e s.m.i.

Il Responsabile della Elevata Qualificazione (ex P.O. n. 6)
(D.D.N. 108 del 23 /01/2022)

e

Il Dirigente della Direzione II – LLPP
(Decreto Sindacale n. 90 del 22/11/2024)

PREMESSO:

CHE la prevenzione del fenomeno del randagismo canino e più in generale la gestione delle popolazioni animali sinantropiche, necessitano di un approccio integrato che preveda azioni condivise e coordinate tra tutti gli attori coinvolti e specificatamente tra i Comuni e l'Azienda Sanitaria Provinciale;

CHE ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 e della Legge Regionale 3 agosto 2022 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”, delle Ordinanze Ministeriali e delle Circolari regionali vigenti, i Comuni e le Aziende Sanitarie Provinciali sono tenuti, ognuno per le rispettive competenze, a provvedere alla vigilanza e controllo degli adempimenti previsti dalle suddette norme, nonché delle specifiche norme di tutela del benessere degli animali;

CHE il cambiamento nella tutela dell'ambiente e nella protezione degli animali, rapporto tra uomo, animali e ambiente è emblematicamente rappresentato dalla modifica dell'art. 9 della Costituzione Italiana promulgata dal Presidente della Repubblica attraverso l'art. 1 della Legge Costituzionale del 11 febbraio 2022 n. 1 che ha aggiunto, in fine, all'art. 9 della Costituzione il seguente comma:
«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; tale obiettivo si concretizza costruendo un nuovo rapporto rappresentato effettivamente dall'alleanza tra le diverse popolazioni delle specie conviventi, garantendo altresì equità e dignità, nonché l'inclusione di ciascun soggetto inserito in tale contesto;

VISTA la Legge n. 82 del 6 giugno 2025 con specifico riferimento all'art. 8 che modifica le circostanze aggravanti e le applicazioni del Codice penale nei reati contro gli animali ed estende agli Enti le sanzioni previste dalla stessa Legge tra cui le sanzioni interdittive;

CHE la Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2022 “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”, contestualmente all'abrogazione della precedente L.R. 15/2000, ha rivisto le competenze di ciascuna figura o Ente interessato alla materia e specificatamente ha confermato quale attività preminente nella prevenzione del randagismo il controllo e la tutela degli animali randagi/vaganti sul territorio, affidando tale competenza ai Comuni e parallelamente affidando la competenza veterinaria all'Azienda Sanitaria Provinciale tramite il Dipartimento di Prevenzione Veterinario;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale vigente ai Comuni, responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario, sono attribuiti degli adempimenti in accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio fra i quali si evidenziano:

Al comma 2 - I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e dei gatti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento;

Al comma 3 - I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale previsto dall'articolo 30 della l.r. n. 15/2022, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio;

Al comma 4 - I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie;

Al comma 5 :

lettera e) garantiscono, in forma singola o associata, l'utilizzo alle aziende sanitarie provinciali di luoghi idonei per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;

lettera f) garantiscono ogni intervento necessario a rimuovere le situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, anche con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali, delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, degli atenei universitari, dei cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e di ogni altro soggetto pubblico o privato;

lettera g) redigono, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, il piano per la formazione obbligatoria del personale comunale coinvolto nelle attività di cui alla legge regionale n.15/2022;

lettera h) garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso;

Al comma 6 :

lettera a) realizzare campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla presente legge e sull'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli animali di affezione;

lettera b) promuovere le adozioni degli animali di affezione, attraverso anche sgravi fiscali sulle imposte dovute al comune o la distribuzione di voucher spendibili presso strutture convenzionate, per l'acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori

per animali e prestazioni sanitarie;

lettera c) programmare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione degli animali di proprietà;

Al comma 7 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge i comuni possono sottoscrivere protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio.

ATTESO CHE ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della l.r. 15/2022 i comuni possono sottoscrivere, in tema di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per lo svolgimento delle proprie funzioni, protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio;

CONSIDERATO CHE già, ai sensi della ex l.r.15/2000 e successivi decreti attuativi, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 26/07/2018 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Caltanissetta ed ASP di Caltanissetta per azioni di contenimento del randagismo, riduzione del numero di cani ricoverati presso il rifugio sanitario convenzionato e attività di igiene urbana veterinaria;

CHE con successiva Delibera della Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2019 è stata approvata la modifica del Protocollo d'Intesa tra Comune di Caltanissetta ed ASP di Caltanissetta;

CHE con Deliberazione n. 1761 del 30.10.2019 del Direttore Generale ASP di Caltanissetta l'Azienda prendeva atto del Protocollo d'Intesa, sottoscritto digitalmente tra le parti, Comune di Caltanissetta ed ASP di Caltanissetta, per le azioni di contenimento del randagismo, riduzione del numero di cani ricoverati presso il rifugio sanitario convenzionato e attività di igiene urbana veterinaria;

VISTO che il quadro normativo nazionale e regionale prevede che le funzioni e le competenze attribuite alle diverse istituzioni, in particolare ai Comuni e alle Aziende Sanitarie, possano coordinare e regolare appositi protocolli d'intesa che hanno l'obiettivo della corretta convivenza tra la popolazione umana ed animale, al fine di assicurare il benessere, la salute degli animali e la sicurezza dei cittadini, ottimizzando le risorse disponibili di personale ed economiche dei Comuni e delle Aziende Sanitarie ognuno per le rispettive competenze;

RITENUTO, per tutto quanto sopra espresso, conveniente stipulare un Protocollo d'intesa tra Comune di Caltanissetta e ASP di Caltanissetta, al fine di programmare e realizzare un sistema articolato di interventi volti a promuovere la corretta convivenza tra la popolazione umana e quella animale in generale, nonché l'ottimizzazione delle risorse disponibili di personale e di risparmio economico;

CHE gli obiettivi generali e le attività previste da perseguire nella stipula del protocollo d'intesa sono così di seguito elencati:

Obiettivo generale:

Raggiungimento della corretta convivenza tra la popolazione umana e quella animale in generale, con particolare riguardo alla riduzione della presenza di cani vaganti sul territorio, al fine di ottenere in tal modo risultati vantaggiosi in termini di benessere degli animali, salute, sicurezza ed incolumità dei cittadini, nonché in termini di ottimizzazione delle risorse disponibili e risparmio economico;

Attività:

- A. Controllo costante della popolazione di cani e dei gatti, monitoraggio territoriale delle attività e contenimento del fenomeno dei vaganti con limitazione delle nascite attraverso la cattura, sterilizzazione e re-immissione sul territorio e/o l'affidamento a privati cittadini;
- B. Campagna di sterilizzazione di cani di sesso femminile di proprietà di cittadini individuati dai Comuni per particolari condizioni di disagio, con requisiti particolari di razza, taglia ed età, finalizzata alla limitazione della riproduzione incontrollata dei soggetti non impiegati in allevamento e alla riduzione del fenomeno dell'abbandono di cuccioli sul territorio;
- C. Riduzione della popolazione canina ricoverata presso le strutture di ricovero dei cani di proprietà del Comune mediante l'incentivazione alle adozioni ed acquisizioni consapevoli attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo animalista;
- D. Potenziamento e diffusione capillare dell'anagrafe degli animali da compagnia;
- E. Realizzazione del pronto soccorso degli animali vaganti in collaborazione con le associazioni animaliste accreditate sul territorio, le strutture rifugio sanitario e le forze dell'ordine;
- F. Coinvolgimento dell'associazionismo animalista e dei cittadini accreditati presso il Comune, ai sensi della predetta L.R. n. 15/2022, nelle attività di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo nel territorio comunale;
- G. Formazione dei cittadini volontari accreditati ed informazione dei cittadini in generale e dei proprietari dei cani e dei gatti;

CONSIDERATO CHE ai sensi della lettera e) comma 5 dell'art. 4 della Legge Regionale i Comuni garantiscono alle aziende sanitarie provinciali l'utilizzo di luoghi idonei per l'erogazione delle prestazioni sanitarie;

VISTA la Direttiva dell'Assessore allo sviluppo economico, prot. n. 60645 del 12.05.2025, che invita la Direzione II, a predisporre tutti gli atti necessari, al fine di concedere l'ex scuola di Via Firrio, quale nuova

sede per le attività previste dal Protocollo d'Intesa con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;

CONSIDERATO CHE nel Protocollo concordato le parti intervengono nella concretizzazione delle attività previste ognuno secondo le proprie funzioni e per quanto riguarda la parte inerente il Comune, lo stesso mette a disposizione la struttura ove effettuare le attività previste secondo le modalità di seguito riportate:

- a. *mette a disposizione la struttura ove effettuare tutte le attività previste dal protocollo e ne garantisce la gestione ordinaria relativa alla fornitura in materia di corretta gestione di un ufficio pubblico (sicurezza nei luoghi di lavoro, accessibilità, utenze, ecc.) finalizzato alla concretizzazione delle attività previste. Ove la struttura sia dotata di idonee attrezzature ed infrastrutture destinate alla degenza post-operatoria degli animali sottoposti a sterilizzazione, garantisce il personale e quanto necessario al mantenimento degli stessi animali;*
- b. *Considerato che il Comune di Caltanissetta rende disponibile all'ASP CL la struttura "CENTRO DI IGIENE URBANA" di via Firrio, le attività di sterilizzazione di cui al presente Protocollo dovranno essere assicurate in via prioritaria per il Comune di Caltanissetta almeno tre giornate su cinque lavorative;.....*

Realizzazione del pronto soccorso degli animali vaganti

Organizzazione, sulla base di specifiche procedure concordate tra ASP CL, Comune ed eventualmente anche con le strutture rifugio convenzionate e le associazioni animaliste accreditate, di un servizio di raccolta e di primo soccorso degli animali feriti e / o bisognosi di cure e trasferimento al Pronto Soccorso Veterinario dell'ASP Caltanissetta, dove si potranno effettuare tutti gli esami diagnostici, gli interventi terapeutici e/o chirurgici necessari;

ATTESO CHE come concordato nell'intesa con ASP:

- il Comune e l'ASP di Caltanissetta, nell'ambito delle proprie attribuzioni relative alla prevenzione del randagismo canino concordano nella necessità di mantenere ed incrementare i livelli di prestazioni del piano di sterilizzazione e re-immissione sul territorio dei cani vaganti prevedendo di utilizzare la struttura e le attrezzature disponibili **presso il presidio di Caltanissetta, Centro di Igiene Urbana Veterinaria di via Firrio;**
- il soccorso agli animali vaganti è una delle attività che garantisce equità, dignità ed inclusione a soggetti che altrimenti rimarrebbero invisibili al resto della società e garantisce il controllo sanitario degli animali reimmessi sul territorio e dei cani di quartiere nel rispetto dell'art. 5 della L.R. n. 15/2022, tale attività sarà concretizzata nell'Intesa di collaborazione tra Comune e Azienda Sanitaria Provinciale **presso il presidio di Caltanissetta, Centro di Igiene Urbana Veterinaria di via Firrio;**

DATO ATTO CHE il perseguimento degli obiettivi sopra enunciati avverrà attraverso un programma di azioni tra loro coordinate e principalmente attraverso l'istituzione di un nuovo **Centro di Igiene Urbana Veterinaria di via Firrio** per attività di prevenzione del randagismo canino ed Igiene Urbana Veterinaria;

VISTA la nota prot. n. 50792 del 25.07.2025 del **Dipartimento Strutturale di Prevenzione Veterinaria, U.O.S. Randagismo**, che condivide le modifiche apportate dal **Comune di Caltanissetta** (trasmesse con nota prot. n. 90098 del 17.07.2025 ed assunte in entrata al protocollo ASP con n. 48938 del 17.07.2025) **alla proposta ASP di protocollo d'intesa tra le parti, e che pertanto, formalizza l'avvio delle attività correlate allo stesso;**

Pertanto,

RISULTA necessario l'aggiornamento del Protocollo d'Intesa con l'ASP di Caltanissetta per le *“AZIONI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE RIFUGIO, ATTIVITA' DI IGIENE URBANA VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE”*, in accordo della nuova normativa regionale n.15/2022;

ATTESO CHE tali obbiettivi ed attività sopramenzionati e quant'altro programmato d'Intesa con ASP, concorrono oltretché al benessere degli animali alla riduzione dei costi dei servizi del canile, e pertanto, al raggiungimento di un duplice obiettivo di sicuro interesse per l'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato:

VISTO il contesto normativo attuale caratterizzato dalla normativa di riferimento nazionale che si sovrappone e viene integrata da quella regionale specifica di seguito elencata:

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- Legge 4 novembre 2010 N. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- Accordo del 24 gennaio 2013, rep. Atti n. 5/CU, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane in materia di “Identificazione e registrazione degli animali d'affezione” e le relative LINEE GUIDA RELATIVE A MOVIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE NELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE;
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142);

- Ordinanza ministeriale sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani per tutelare l'incolumità di animali e persone del 3 marzo 2009 e ss. mm. ii e proroghe;
- Ordinanza Ministeriale 12 luglio 2019 "norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati";
 - Legge nazionale del 6 Giugno 2025 n. 82;

NORMATIVA REGIONALE

- Legge 3 agosto 2022, n. 15 *Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo*;
- Decreto 13 dicembre 2007 Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali;
- D.A. n. 2164 del 3 novembre 2017 concernente "Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti;
- D.A. n. 2504 del 2013 "recepimento Accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane in materia di "Identificazione e registrazione degli animali d'affezione";
- D.A. 28 dicembre 2018 Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 108 del 23.01.2022 di conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa n. 6 "Ambiente e Mobilità" alla Dott.ssa Geol. Carmelina Ermelinda Maria Leonardi a decorrere dal 01.02.2022;

ATTESO CHE il R.U.P del servizio randagismo è la Dott.ssa Geol. Carmelina Ermelinda Leonardi, giusta Disposizione Dirigenziale prot. n. 17861 del 10/02/2025;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESTATO che il merito al presente provvedimento non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/90 ss.mm.ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

ATTESTATO che sono state osservate le misure di prevenzione rischio corruzione previste nel PTPCT 2025/2027 approvato nell'ambito del PIAO 2025/2027 con deliberazione di G.C. n. 30 del 23/03/2025;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione saranno acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la L.R. 23 dicembre 2000, n.30 e l'O.R.EE.LL., e loro successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la competenza della Giunta Municipale - all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

alla Giunta Comunale, richiamando quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato, la seguente proposta di deliberazione:

DI APPROVARE il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Caltanissetta e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta della durata di anni cinque rinnovabili per altri cinque anni, allegato alla presente Deliberazione, di cui è parte integrante, e dando atto che lo stesso potrà essere ulteriormente integrato in qualsiasi momento, secondo le necessità, e che è prevista una revisione delle procedure in esso contenute con cadenza biennale o in caso di intervenuti mutamenti nel quadro normativo e organizzativo;

DI STABILIRE che in relazione a quanto sopra riportato le attività di prevenzione sanitaria saranno svolte presso l'ambulatorio comunale di C/da Firrio (foglio di mappa 91, p.lla 318) che l'Ente mette a disposizione all'ASP per le finalità sopra indicate;

DARE ATTO CHE il presente provvedimento NECESSITA di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE MANDATO al Dirigente della Direzione II di porre in essere tutti i necessari successivi atti di natura tecnico amministrativi;

TRASMETTERE il presente atto alla Direzione Finanze dando atto che comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ATTESTARE che sono state osservate le misure di prevenzione rischio corruzione previste nel PTPCT 2025/2027 approvato nell'ambito del PIAO 2025/2027 con deliberazione di G.C. n. 30 del 23/03/2025;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione trasparente nella sezione “Provvedimenti”, sotto sezione “Provvedimenti organi d’indirizzo politico”, “Elenco Delibere della Giunta”, il tutto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs.14/3/2013, n. 33 e s.m.i.;

PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in forza alla scadenza prevista per la sottoscrizione del protocollo, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi ai sensi dell'art. 12, 2 comma della Legge Regionale n. 44/91 ess.mm.ii..

AVVERTENZE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., avverte che:

1. Il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Geol. Carmelina Ermelinda Maria Leonardi;
2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
 - Per il responsabile del presente procedimento, il Dirigente della II Direzione Dr. Ingegnere Tomasella Giuseppe giusto Decr. Sind. n. 90 del 22/11/2024 email ing.tomasella@comune.caltanissetta.it;
 - per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Cinzia Chirieleison email segretariogenerale@comune.caltanissetta.it, giusta Det. Sind. n° 69 del 08/10/2024.
3. contro il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
 - ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL Responsabile della Elevata Qualificazione (ex P.O. n. 6)

Dott.ssa Geol. Carmelina Ermelinda Leonardi

Il Dirigente

Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e L.R. 30/2000;

RITENUTO dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

CON VOTAZIONE unanime espressa palesemente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa Reg. n. 5 del 14/01/2026.

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

La seduta è conclusa alle ore 12,05.

L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla seduta, ed è conservato agli atti dell'ufficio di Segreteria Generale.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Segretario Generale in qualità di Segretario della seduta e dal Sindaco.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO
Dott.ssa Cinzia Chirieleison	Walter Calogero Tesauo